

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G12425 **del** 03/09/2014

Proposta n. 13006 **del** 25/07/2014

Oggetto:

Società INERTI NAZIONALE a r.l. - Autorizzazione di attività di cava di materiale basaltico sita in località Quartaccio, Comune di Anguillara Sabazia (RM) ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004 ss.mm.ii.

Oggetto: Società INERTI NAZIONALE Srl. - Autorizzazione di attività di cava di materiale basaltico sita in località Quartaccio, Comune di Anguillara Sabazia (RM) ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

- VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente "disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";
- Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la L.R. 14 luglio 2014, n. 7: " Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie."
- Visto in particolare l'art. 66 "Atti dirigenziali di gestione" del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma 1 recita: "I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione".
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive", pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 della Legge Regionale 17/2004;

- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente "Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale";
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 "Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell'industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE";
- Vista la richiesta di autorizzazione, con relativi allegati, avanzata dalla Società INERTI NAZIONALE srl in data 26 febbraio 2009, acquisita al protocollo numero 31220 del 27/02/2009, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione di una nuova cava di basalto sita in località Quartaccio, del Comune di Anguillara Sabazia (Roma) sui terreni individuati al foglio 25 particelle 15/p, 16/p, 21 e 26 del nuovo catasto terreni del Comune di Anguillara Sabazia, per una superficie complessiva di 17,53 ha;
- Preso Atto che la Società INERTI NAZIONALE srl ha la piena disponibilità dell'area in forza della scrittura privata, in data 15 luglio 2008 e registrata a Roma il 04/08/2008 al n. 3/5192, stipulata con la signora Maddalena GUIDUCCI proprietaria dell'area individuata alle particelle 15, 16, 21 e 26 del foglio 25 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Anguillara Sabazia, la cui scadenza (26 novembre 2011), è stata prorogata al 28 dicembre 2012 con diritto di ulteriore proroga del contratto, fino al 28 giugno 2013, nel caso in cui alla data del 28/12/2012, non siano state rilasciate le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di cava;
- Visto il certificato rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Anguillara Sabazia, in data 26/09/2011 dal quale risulta che l'area identificata al foglio 25, partt. 15, 16, 21 e 26 in località "Quartaccio" interessata dal progetto estrattivo di cui trattasi, ricade in zona E1 – agricola normale, zona H2 – vincolo di rispetto dei fossi e delle coste lacustri e zona H8 – vincolo di rispetto elettrodotti; non è sottoposta a vincolo idrogeologico, non risulta gravata da usi civici, non è stata percorsa da fuoco; è al di fuori di "tutti i vari vincoli territoriali" e non è coperta da bosco;
- Vista la pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "Apertura di una nuova cava di basalto in località "Quartaccio" nel Comune di Anguillara Sabazia espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 188914 in data 30 settembre 2009 con la quale "si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo" individuando talune prescrizioni.
In tale documento si evidenzia, inoltre, che il "disegno di coltivazione è stato predisposto in modo tale da escludere tutte quelle zone sulle quali sono previsti vincoli di qualsiasi tipo";

- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 5284 del 04 giugno 2009, con la quale si comunica che l'area relativa al Foglio 25, partt. 15, 16, 21 e 26 *“non risulta sottoposta a provvedimento amministrativo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004;”*
- Vista la relazione in data 22 giugno 2009 ed acquisita agli atti in data 1 luglio 2009 prot. 113469 redatta dal progettista Dott. Geologo Franco Morra, dalla quale si evince la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale nella iniziativa di nuova cava cui trattasi richiesta dalla società INERTI NAZIONALE a r.l.;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento, in data 10/12/2009, nella quale si ravvisa la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale in quanto, per l'iniziativa di cava in esame, questa si riconosce negli elementi di valutazione contemplati nella D.C.R.L. n. 474/98 e precisamente in quelli fissati ai punti a, b e c;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 43 del 24 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole, per anni dieci, all'apertura di una nuova cava di basalto in località *“Quartaccio”* del Comune di Anguillara Sabazia, nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area e delle prescritte condizioni, come comunicato dal Presidente della suddetta commissione con nota n. 42600 del 09 marzo 2010;
- Vista la relazione di adeguamento del progetto di recupero ambientale ed in particolare l'aggiornamento del computo metrico, richiesto nel verbale della suddetta C.R.C., nel quale risulta che i costi relativi alla sistemazione morfologica dell'area di cava hanno un valore complessivo di € 5.037.000,98, l'importo della polizza fideiussoria, considerando l'IVA al 21%, è stato ritenuto congruo stabilendo un deposito cauzionale pari ad € 6.094.770,00 (€ Seimilioni-novantaquattromila-settecento-settanta/00) a garanzia delle opere di recupero ambientale dell'area di cava;
- Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 17 giugno 2010 presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive relativa alla definizione dell'istanza presentata dalla INERTI NAZIONALE s.r.l. in data 26 febbraio 2009, acquisita al protocollo numero 31220 del 27/02/2009, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione di una nuova cava di basalto sita in località *“Quartaccio”*, del Comune di Anguillara Sabazia (Roma);
- Vista la determinazione dirigenziale n. C1852 del 29 luglio 2010 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di basalto in località *“Quartaccio”* nel territorio del comune di Anguillara Sabazia (RM);
- Considerato che il progetto proposto dalla Soc. INERTI NAZIONALE a r.l. non contrasta con le linee guida del PRAE, come dichiarato dal Progettista in data 12/04/2012 e verificato dall'Ufficio regionale competente in materia;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare, ai fini della legge regionale n.° 17/2004, la INERTI NAZIONALE s.r.l., con partita I.V.A. e codice fiscale 09579451007, con sede legale a Roma – Via Cardinale De Luca n.1 - 00196, all'esercizio dell'attività estrattiva di basalto in località "Quartaccio" del Comune di Anguillara Sabazia sui terreni individuati al foglio 25 particelle 15/p, 16/p, 21 e 26 del nuovo catasto terreni del Comune di Anguillara Sabazia, per una superficie complessiva pari ad ettari 17,53 nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Polizia Mineraria, Acque Minerali e Termali, Energia (oggi Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale), di seguito elencati:
 - Progetto Tecnico - Minerario;
 - Adeguamento del progetto - gestione dei rifiuti di estrazione, art. 117/08;
 - Studio di impatto ambientale;
 - Sintesi non tecnica;
 - Elaborati grafici;
 - Documentazione fotografica;
 - Presentazione Bilancio, Atto costitutivo, Statuto Societario Soc. INERTI NAZIONALI ;
 - Perizia demaniale sugli Usi Civici;
 - Preminente interesse socio economico;
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
 - a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Anguillara Sabazia e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.
La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 6.094.770,00 (€ Seimilioni-novantaquattromila-settecentosettanta/00) fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezziario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

- b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Anguillara Sabazia così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.
 - c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
 - d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
 - e- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata (Allegato II) mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici (individuati mediante sistema VGS 84) della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
 - f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 188914 del 30 settembre 2009 (Allegato I).
 7. L'area di cava è quella indicata nell'allegato 2.
 8. Le operazioni di estrazione del basalto dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
 9. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del basalto, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
 10. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
 11. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
 12. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
 13. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
 14. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25

novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.

15. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
16. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
17. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE

Rosanna Bellotti